



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

La libertà di religione nel contesto pandemico

Freedom of religion in the pandemic context

ROBERTA SANTORO

RIASSUNTO

La pandemia mondiale produce regole che impongono sofferenze alle confessioni religiose, che devono rivedere il proprio ruolo sociale. Ciò comporta la necessità di esaminare le regole della convivenza all'interno delle società, in cui il fenomeno coronavirus pone interrogativi esistenziali e religiosi. Occorre uno sguardo sulla condizione dello stato della libertà religiosa, inserito nel contesto europeo, facendo riferimento alla globalizzazione in un clima di restrizione delle libertà personali, dei diritti fondamentali, dei gruppi sociali, religiosi. La complessità ha messo in crisi il ruolo degli Stati, la delimitazione delle competenze in materia di rapporti con le confessioni religiose. Per le religioni è fondamentale la costruzione di relazioni di comunità, di associazioni, in cui si esprime la libertà religiosa. I fedeli, quindi, sono portatori di interessi specifici. Questa particolare situazione chiede una nuova funzione alle religioni, incentrate sul valore della persona che può portare all'identità comune e garantire «quei valori di integrazione sociale e comunitaria che sembrano particolarmente scoperti nel tempo presente».

PAROLE CHIAVE

Libertà religiosa, ruolo centrale della persona umana, formazioni religiose, libertà fondamentali, pandemia coronavirus

ABSTRACT

The global pandemic produces rules that impose suffering on religions, which must reconsider their social role now. This entails the need to examine the rules of coexistence within societies, where Coronavirus phenomenon raises existential and religious questions. We need to look at the condition of the state of religious freedom – in the European context – referring to globalization in a climate of restriction of personal freedoms, fundamental rights, social, and religious groups. Complexity has undermined the role of states, the delimitation of competences regarding relations with religions. For them, building community and associations relations where religious freedom is expressed is fundamental. Believers are therefore bearers of specific interests.

This particular situation calls for a new function for religions, focused on the value of the person who can lead to the common identity and guarantee «those values of social and community integration that seem particularly discovered today».

KEYWORD

Religious freedom, central role of the human person, religious formations, fundamental freedoms, coronavirus pandemic

SOMMARIO: *1. Introduzione. – 2. Importanza della libertà religiosa come espressione della persona e garanzia del processo democratico anche in contesti emergenziali. – 3. In che modo il diritto di libertà religiosa è garantita a livello costituzionale. – 4. Il bilanciamento dei diritti fondamentali.*

1. Introduzione

La prima vera pandemia globale del terzo millennio, che è stata preceduta da altri fenomeni patologici che hanno interessato vaste aree del pianeta, si sta dimostrando come fenomeno diacronico e fortemente complesso anche perché non ha solo una valenza sanitaria, ma interessa numerosi e diversi ambiti che toccano, sia in maniera diretta sia in maniera indiretta, il campo delle relazioni economiche, politiche, sociali istituzionali e religiose.

Le limitazioni imposte dalla lunga e internazionale emergenza sanitaria hanno, di necessità, prodotto nuove regole che, per conseguenza, hanno avuto l'effetto di imporre restrizioni e sofferenze per numerosi soggetti sia individuali sia collettivi, sia fisici sia giuridici, tra i quali vi sono anche le confessioni religiose¹, chiamate a dover riesaminare il proprio ruolo da un punto di vista sociale e pubblico, in un quadro di nuove dinamiche giuridiche.

Il primo effetto immediato comporta la necessità di riconsiderare le regole della convivenza all'interno delle società, tenendo conto del fatto che il fenomeno coronavirus pone interrogativi esistenziali, di natura etica e religiosa.

¹ In questa direzione, si è generato un effetto diretto sul diritto di libertà religiosa dei singoli e delle confessioni religiose, anche in riferimento a «nuove confessioni religiose evidenziando esigenze in precedenza sconosciute che necessitano interventi normativi diversificati» così MARIO TEDESCHI, *I problemi attuali della libertà religiosa*, in ID. (a cura di), *La libertà religiosa*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002, p.17. interventi normativi alla luce di una *policy* che sia più connessa, contestualizzata a quelle che sono le nuove esigenze e più orientata all'utilizzazione di strumenti giuridici, come quelli tradizionalmente definiti di natura privatistica per una maggiore tutela dei diritti fondamentali.

Inoltre, sull'utilizzo degli strumenti di diritto positivo come una nuova possibilità per la tutela del diritto di libertà religiosa e del diritto delle comunità religiose nella ricerca di un equilibrio dei valori, supportato dall'esigenza di unire la dimensione universalistica propria dei diritti a quelle che sono le particolari situazioni e gli specifici contesti istituzionali Cfr. ANTONIO FUCILLO, *Attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005.

Infatti, non si tratta solo di una emergenza sanitaria, ma di una emergenza anche di valori, di politiche, di sviluppo, di umanesimo. La pandemia ha manifestato la debolezza di un modello di sviluppo senza solidi riferimenti al valore della persona umana.

A tutto ciò si aggiunga la crescita di un senso di incertezza, dovuta ad un'emergenza imprevedibile e sconosciuta, che ha trovato impreparati, senza ombra di dubbio, Stati, Istituzioni e cittadini sia nei confronti dei problemi sanitari sia nei confronti delle garanzie riguardanti in specie le garanzie delle libertà individuali².

Il tema delle garanzie delle libertà è direttamente connesso al concetto di Stato di diritto e tocca, prima di tutto, la tutela della libertà religiosa che, nel quadro della complessità (nazionale, europeo e internazionale) del fenomeno coronavirus, risulta fortemente compromessa dal regime delle restrizioni disposte.

Di qui il dibattito, sempre vivace, intorno alle ricadute determinate dal Covid-19 sulla libertà religiosa, al ruolo delle religioni in tempo di emergenza³, alla forza delle regole etiche e morali, all'etica della politica e delle istituzioni, specie di quelle dotate di autonomia, come le Regioni.

In realtà e per via incidentale, la divaricazione decisionale tra il governo nazionale ed i governi regionali, oltre a manifestare un deficit politico, ha messo in discussione il valore democratico della partecipazione dei cittadini che, nella confusione determinatasi, si sono sentiti colpiti nella partecipazione democratica alla vita del Paese. Sicuramente alcune criticità di sistema sono dovute all'applicazione della riforma costituzionale del 2001 prodotta con la legge n. 1/1999. Detta riforma ha certamente reso più complesso il rapporto tra Stato e Regioni, soprattutto con la formulazione dell'art. 117 Cost. che, probabilmente, ha prodotto effetti non propriamente voluti. La situazione con-

² Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *La libertà religiosa travolta dall'emergenza*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2020, p. 372 in cui viene evidenziato che «Se poi il tessuto sociale è anch'esso debole, impoverito, privo di risorse strutturali, costretto a fare affidamento sulla creatività e l'improvvisazione, allora difficilmente l'emergenza resterà transitoria. La crisi momentanea si trasformerà in una condizione duratura. Le regole eccezionali resteranno in piedi. La legge perderà di vista il bisogno delle libertà e la società riuscirà a farne a meno. Resteremo travolti dall'emergenza. Ma la responsabilità sarà nostra, non dell'emergenza».

³ Da notare che i tempi di emergenza non sono mai mancati, infatti «la Costituzione italiana è figlia del suo tempo e prende in considerazione tre sole ipotesi riferibili a contesti di tipo emergenziale. La prima limita l'ordinaria libertà di circolazione e soggiorno nel territorio nazionale «per motivi di sanità o di sicurezza» (che in ipotesi possono anche non avere un carattere esclusivamente emergenziale), prevedendo una specifica riserva di legge generale (art. 16). La seconda riguarda la deliberazione dello «stato di guerra» (art. 78). Inoltre, la Costituzione, fra molte cautele, attribuisce al Governo la possibilità di prendere «provvedimenti provvisori con forza di legge» in «casi straordinari di necessità e urgenza» (art. 77)». PIERLUIGI CONSORTI, *op. cit.*, p. 370.

flittuale nella divaricazione (ma, talvolta si è trattato di un vero conflitto) delle governance ha anche inciso, sebbene non in maniera rilevante, sui rapporti tra potere civile e potere religioso a livello regionale: si pensi ad esempio ai casi in cui le Regioni nella applicazione di norme sanitarie hanno direttamente inciso sulle attività degli enti ecclesiastici ospedalieri o delle residenze assistenziali per anziani gestite da enti religiosi che, di volta in volta, ora sono stati inclusi tra gli enti destinati alle attività covid, ora sono stati esclusi, senza alcuna forma di interazione con le autorità regionali, le uniche a decidere⁴.

Anche sotto questo profilo l'attuale pandemia impone un ripensamento del sistema delle relazioni a livello regionale tra i poteri civili e le confessioni religiose.

2. Importanza della libertà religiosa come espressione della persona e garanzia del processo democratico anche in contesti emergenziali

L'emergenza che accompagna la complessità della situazione pandemica potrebbe indurre a ritenere necessaria non solo la limitazione degli spazi di libertà religiosa, ma anche la compressione dello stesso diritto di libertà. È sembrato riemergere una vecchia concezione diseguale nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose che, a causa della gravità della situazione e soprattutto a motivo della elevata specializzazione della risposta sanitaria richiesta dalle circostanze, non sembravano in grado di poter interloquire con gli stati. È sembrato, cioè, il veder riemergere una vecchia concezione ottocentesca della religione che è stata presentata, in talune (limitate) circostanze, come una mera questione soggettiva e personale. A ciò ha contribuito anche un comportamento talvolta non lineare delle stesse confessioni religiose nella fase iniziale della pandemia.

Occorre considerare che i sistemi religiosi rappresentano l'espressione più emblematica della problematica multiculturale, perché essi contribuiscono a formare in maniera evidente l'identità delle nazioni. La pandemia si è manifestata in un quadro multiculturale e multireligioso, che sta caratterizzando in modo sempre più marcato le società europee. Pertanto, anche nel perdurare della emergenza pandemica non sono scomparse le differenze riguardanti anche i sistemi religiosi e lo stesso fenomeno religioso nella sua complessità, che sono caratterizzate dal fatto di derivare la loro esistenza dai contenuti diffe-

⁴ Al riguardo cfr. le riflessioni di MARIA GRAZIA NACCI, *Prospettive di attuazione del regionalismo differenziato o asimmetrico nel post emergenza Covid-19*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, n.2/2020.

renti teologici e trascendentali, dai differenti sistemi di credenze che si vanno confrontando nei diversi sistemi socio-giuridici.

Dalla diversità, è noto, deriva spesso il conflitto, caratterizzato non solo dal diverso contenuto della visione della vita, ma anche dalla diversa reazione rispetto alle situazioni di contesto, sicché anche rispetto alla emergenza pandemica si sono registrate diversità di reazioni, che hanno riguardato l'esistenza della persona-credente e il quadro sistemico della convivenza.

In questo quadro, la religione ed il conseguente diritto di libertà religiosa si presentano con un contenuto di valori trascendentali, che caratterizzano la vita di persone e popoli, determinandone la condotta, i modi di vita, i costumi, la morale, il modo di pensare e di agire. La religione, per sua natura, implica l'esistenza di un legame forte e qualificato, che spiega il senso di appartenenza in un vincolo associativo, molte volte idoneo a dar vita ad organizzazioni confessionali che tendono ad assumere un ruolo determinato all'interno del contesto socio-politico nel quale operano. Ciò provoca, a volte, tensioni, conflitti, crisi di identità di crescita sociale, derivati anche dai nuovi scenari culturali, sociali, giuridici ed economici che attraversano i Paesi europei e comporta, allo stesso tempo, la necessità di dover ricostruire un sistema di valori che porti ad una convivenza pacifica entro cui poter realizzare il benessere di ogni uomo, quale parte integrante della società stessa.

Il fattore religioso si presenta anche con riguardo alla peculiarità della situazione pandemica come una «prospettiva privilegiata adatta a riempire di contenuti le aspirazioni umane alla libertà, all'eguaglianza, alla tolleranza, alla partecipazione democratica, cioè adatta a riempire di contenuti la stessa dignità della persona umana nella riproduzione dei rapporti quotidiani»⁵.

I diritti della persona e le sue libertà fondamentali divengono sinonimi del bene comune da dover proteggere: la religione rappresenta un sistema di questo bene comune che dispiega i suoi effetti in modo diverso a seconda dei diversi spazi geo-politici. Difatti, la religione, le libertà, l'uguaglianza, il dialogo sono da ritenersi valori supremi verso i quali orientare la convivenza e le stesse relazioni tra le società⁶.

⁵ GAETANO DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci, Bari, 2000, p. 12 ss.; inoltre, cfr. GAETANO CATALANO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 13 ss. in cui si afferma «quanto sia errato sul piano filosofico e sociologico insistere nella vecchia idea di considerare la religione solo un "fatto di coscienza" interessante la sfera individuale e priva di necessari riflessi in campo sociale e quindi del tutto trascurabile da parte del legislatore o comunque non interferente sul piano della produzione del diritto».

⁶ Importante il rapporto tra la pace mondiale e la pace tra le religioni, come effetto del dialogo interreligioso, al riguardo, cfr. GAETANO DAMMACCO, *The dialogue between democracies: the resolution of conflicts and the protection of human rights*, in AA.VV., *Paths to a culture of tolerance and peace*, River Publishers, Gistrup, 2021, pp. 183-198; cfr. ROBERTA SANTORO, *The interreligious dialogue as a*

La dimensione religiosa occupa un posto di prima grandezza. Si è parlato, non a caso, di *ritorno della religione* nello spazio pubblico⁷, ma non sempre si riesce a spiegare a cosa questa espressione concretamente rinvia.

La funzione pubblica della religione punta sul valore della persona umana per definire l'identità in una ottica comune che consenta di garantire «quei valori di integrazione sociale e comunitaria che sembrano particolarmente scoperti nel tempo presente»⁸. Conseguentemente, «la libertà religiosa individuale sempre più necessita del vincolo associativo perché ne venga garantito un effettivo svolgimento»⁹.

Per le religioni è fondamentale la costruzione di relazioni di comunità, di associazioni, in cui si esprime il diritto di libertà religiosa¹⁰. I fedeli, quindi, sono portatori di interessi specifici.

La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona anche nelle situazioni eccezionali non può essere accantonata o ridimensionata secondo una logica di conflitto tra diritti fondamentali e può trovare una migliore applicazione in un clima di dialogo costruttivo e non di conflitto. Il dialogo tra i soggetti sociali e i diversi portatori di interesse, favorito anche dal dialogo tra le stesse religioni, all'interno di contesti sociali sempre più multiculturali, diventa strumento necessario per il conseguimento di una convivenza pacifi-

premise to the culture of peace, in AA.VV., *op.cit.*, pp. 167-181. Il dialogo tra le religioni diviene ad essere uno strumento necessario per il raggiungimento di una convivenza pacifica tra società differenti, legate da un destino di coabitazione.

⁷ Cfr. ROBERTA SANTORO, *Appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza nell'Unione Europea*, Cacucci, Bari, 2008.

La religione si presenta con un contenuto di valori trascendentali, che uniscono la vita di persone e popoli, determinandone la condotta, i modi di vita, i costumi, la morale, il modo di pensare e di agire. Gli interessi riconducibili al fenomeno religioso non si manifestano solamente nell'alveo della dimensione individuale, bensì anche in altra dimensione che si concretizza attraverso la condivisione di valori religiosi e «che spinge gli individui ad instaurare una serie di comunicazioni intersoggettive intese a verificare, confermare e rendere significativa l'esperienza individuale di vita religiosa... a far sorgere dunque aggregazioni, cui il riferimento a valori comuni garantisce una forte coesione e interpretazione, e che sono rivolte, al massimo della semplificazione possibile, ad esprimere e realizzare in forma comunitaria aspetti parziali o globali di valori religiosi». ANTONIO VITALE, *Corsor di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 1986

⁸ FRANCO GARELLI, *La religione in Italia: verso una nuova egemonia culturale*, in *Il Mulino*, 40/1991, p. 159.

⁹ GIUSEPPE CASUSCELLI, *Libertà religiosa e confessioni di minoranza (8re indicazioni operative)*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, I, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 421.

¹⁰ Il fenomeno religioso risulta essere collegato al fenomeno associativo, poiché si vengono a creare formazioni sociali particolari alle quali il nostro ordinamento, caratterizzato dall'essere personalista e pluralista, riconosce rilevanza e tutela non solo in quanto costituiscono centri di aggregazione delle varie iniziative individuali, ma anche in quanto si presentano come soggetti portatori di interessi specifici corrispondenti alle finalità per le quali sorgono e si sviluppano. In tale ottica, cfr. PIETRO RESCIGNO, *Comunità e diritto privato*, in MARIO TEDESCHI, *Comunità e soggettività*, Pellegrini, Cosenza, 2006, p. 181;

ca per l'affermazione di una visione dello sviluppo sempre più ancorata alla persona umana. Il dialogo interculturale e interreligioso, inoltre, si pone come esigenza di società civili che avvertono in modo particolarmente conflittuale la contraddizione esistente tra i processi di globalizzazione che, insieme al benessere economico, portano anche fenomeni di omologazione, di appiattimento culturale e il bisogno di identità, che induce alla esaltazione dei particolarismi e dei nazionalismi, cioè di interessi ancor più ristretti¹¹. L'eguale libertà delle confessioni davanti alla legge consiste anche nel diritto-dovere di partecipare alla soddisfazione dell'interesse generale e comune dello Stato, alla produzione di regole idonee a tutelare i diritti di libertà (compreso quello di libertà religiosa) per costruire un sistema di regole morali e religiose, idonee a governare in tutti i settori, e quindi anche in quello economico, avendo come obiettivo la promozione dell'uomo e il progresso dell'ordinamento giuridico.

Difatti, la promozione dell'uomo è direttamente discendente anche dalla dimensione religiosa e dai principi che trovano fondamento nella rivelazione, nella teologia, nella coscienza stessa, comunque in istanze trascendentali e superiori alle regole della convivenza per quanto democraticamente costruita. I valori fondamentali di cui le religioni sono portatrici rappresentano da sempre punti di riferimento irrinunciabili per la vita della persona nella convivenza sociale.

All'interno dei vari sistemi sociali, l'ordinamento giuridico garantisce il riconoscimento fondamentale di quei valori per la convivenza e li disciplina specialmente a livello costituzionale. Quindi, il fattore religioso, costituzionalmente garantito consiste nella dimensione sociale dei valori spirituali e teologici vissuti dai fedeli. Inoltre, l'ordinamento giuridico deve preoccuparsi che le diverse visioni religiose della vita non confliggano tra di loro o con lo Stato stesso in modo da ostacolare la pacifica e produttiva coesistenza.

La particolare condizione creata dalla pandemia ha fatto riscoprire la fragilità della persona umana e il suo valore. In questa direzione, la religione ha riscoperto l'importanza del suo ruolo, che sta praticando in questo periodo attraverso l'azione dei leaders religiosi (si pensi in particolare all'opera di Papa Francesco e degli altri capi religiosi dell'Islam, dell'ortodossia cristiana

¹¹ Cfr GIOVANNI LUCHENA, *La natura euro-statale degli interventi per uscire dalla crisi*, in UGO MALVAGNA E ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *Sistema produttivo e finanziario post-Covid 19: dall'efficienza alla sostenibilità*, Pacini, Pisa, 2021, p. 381 ss. L'analisi si sofferma sull'emergenza economica, causata dalla pandemia che ha visto impegnarsi le autorità politiche interne, sovranazionali e globali a ricercare «modalità operative per uno sforzo comune, coordinato e diffuso finalizzato ad individuare una strategia coordinata di contrasto della crisi e di rilancio dell'economia a livello internazionale alla luce del fatto che gli effetti della crisi non hanno riguardato soltanto determinati Stati ma hanno interessato l'economia mondiale nel suo complesso».

e dell'ebraismo) e le opere di solidarietà per il soccorso ai bisognosi, anche a quelli che a causa della pandemia hanno perso la capacità economica. Ciò è accaduto perché il patrimonio dogmatico, morale ed etico di tutte quante le religioni «costituisce un forte sistema di valori identificante un gruppo umano; quel gruppo umano che i giuristi definiscono con l'espressione di "confessione religiosa"»¹².

I principi umani, filosofici e giuridici che sono derivati dalle religioni hanno contribuito a creare civiltà e a formare i differenti sistemi socio-giuridici, all'interno dei quali si sono sviluppati i principi di tolleranza e di tutela della libertà religiosa, sia pure con grandi sofferenze. Questi principi, consolidati nel corso del tempo all'interno delle differenti società, oggi sono messi alla prova da nuove sfide sorte all'interno di una coesistenza in un clima multiculturale fortemente sofferente. La peculiarità delle sfide attuali è caratterizzata dal fatto di sorgere in un clima mondiale condizionato dalla pandemia e, pertanto, coinvolge in modo diverso tutte le religioni in contesti multiculturali nei quali i gruppi sociali chiedono di essere protagonisti di un nuovo umanesimo di solidarietà e di fratellanza. In questo senso sono soggetti sociali che rendono più vivo il dialogo all'interno delle società, ma allo stesso tempo diventano interlocutori dello stato, senza pretendere di contrastare o di limitare il potere dello Stato. Il dialogo con lo Stato e con le pubbliche istituzioni costituisce una necessità per la risoluzione dei problemi sociali che il disagio della pandemia genera all'interno di una società che sta vedendo la crescita della povertà e di ogni forma di disagio personale e familiare. Tutto ciò comporta che gli Stati, superata la fase iniziale in cui l'urgenza della situazione sanitaria richiedeva atti impositivi, utilizzino gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per realizzare il dialogo con le religioni anche per razionalizzare le azioni di solidarietà che spontaneamente sono state disposte, specie attraverso il volontariato. Ciò che preoccupa è la gravità della situazione che tutti gli Stati affronteranno con la ripresa delle attività economiche e sociali, che potrà essere affrontata non solo con provvedimenti di natura economica, ma anche con la tutela dei valori spirituali sui quali poggia la convivenza e il benessere delle persone nello Stato.

In tal senso sarà necessario garantire la libertà religiosa, non solo per consentire che la libera azione dei gruppi religiosi possa sostenere il senso dell'e-

¹² «D'altra parte è di comune esperienza, anche di chi non professi alcuna fede religiosa né eserciti pratiche religiose, quale e quanto sia il ruolo che il fenomeno religioso svolge, sempre, nel formare il patrimonio culturale di un gruppo umano e nel determinare il comune sistema di valori». GIUSEPPE DALLA TORRE, *Identità religiosa, comunità politica e diritto*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 479.

sistenza di fronte alle difficoltà della vita, ma anche per coinvolgere in modo più organico l'azione degli stessi rispetto ai nuovi bisogni (come ad esempio i problemi alimentari, il contrasto all'usura verso i commercianti, il disagio giovanile, le difficoltà per la mancanza di lavoro, l'assistenza alle famiglie giovani con figli piccoli, ecc.).

3. Le garanzie costituzionali del diritto di libertà religiosa nel "regime" della pandemia

È opinione diffusa che le trasformazioni e le contraddizioni (talvolta laceranti) che hanno messo in crisi consolidati modi di pensare e di organizzazione la convivenza sociale del terzo millennio, sono state accentuate in maniera imprevedibile dalla pandemia. Nel linguaggio comune l'uso di termini quali interculturalità e multiculturalità rappresentano un segno evidente che il cammino verso l'integrazione ha preso avvio, tenendo conto di una reale interazione tra i diversi gruppi. Tutto ciò invita ad una profonda revisione del nostro sistema, attraverso politiche di allargamento, di inclusione e di cooperazione, dovuta sia a una diversità di visioni della vita e di modi culturali che si sono affacciati come i nuovi protagonisti nei consessi internazionali, sia alla necessità di costruire una pacifica convivenza ed un sistema comunitario che ha cercato di tenere conto delle diversità delle provenienze¹³.

Il diritto di libertà religiosa è espressione di suprema garanzia della persona umana, e in quanto tale è anche garanzia del processo democratico. Anche in questa prospettiva si è andata consolidando l'idea che l'art. 19 Cost. deve trovare costante attuazione nelle dinamiche sociali, nonostante le difficoltà di percorso, offrendo opportune valutazioni di raffronto con altri sistemi normativi europei¹⁴.

Lo Stato, per il suo carattere democratico e pluralista, di fronte alle necessità imposte dalla situazione pandemica deve accogliere l'istanza dei cittadini

¹³ Perché si possa realizzare una società multiculturale e, allo stesso tempo, una società interculturale diviene necessario assicurare la possibilità di riconoscimento e di condivisione di un minimo di principi e di regole, quali ad esempio il principio giuridico di uguaglianza o il rispetto delle varie Dichiarazioni dei diritti dell'uomo, che costituiscono la base di una comune e pacifica convivenza. Cfr. SILVIO FERRARI, *Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in VALERIO TOZZI (a cura di), *Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, Giappichelli, Torino, 200, p. 125.

¹⁴ È interessante verificare, nel concreto, i campi di applicazione del diritto di libertà religiosa all'interno di vari ambiti quali il lavoro, la famiglia, la scuola fino ad arrivare ai servizi socio-sanitari. Cfr. MICHELE TROISI, *Il perenne conflitto tra Stato e Regioni in materia d'istruzione. I riflessi sulla involuzione del settore*, in *Dirittifondamentali.it.*, 1/2018, p. 1 ss.

al rafforzamento della partecipazione attiva alla vita della comunità statale, permettendo a coloro che costituiscono la comunità religiosa di organizzarsi essi stessi creando tutti gli strumenti idonei al soddisfacimento dei bisogni di ogni ordine, che favoriscono lo sviluppo della personalità. In questa prospettiva, l'obbligo costituzionale per lo Stato di garantire sia l'esercizio individuale della libertà religiosa (art. 19 Cost.), sia l'esercizio della comunità assume un più ampio significato.

Tale rilevanza sull'ordinamento statale ben si comprende, tenendo presente la funzione delle confessioni religiose che, per il fatto di avere una missione principalmente spirituale, coinvolge direttamente le volontà dei cittadini-fedeli e, quindi, il loro comportamento sulla comunità statale. Le confessioni religiose, in quanto custodi delle verità rivelate, si pongono come sostenitrici della purezza della fede e dei costumi, proponendo di attuare nella pratica la visione di vita proposta estendendo la loro azione su ogni attività umana, nessuna delle quali è moralmente indifferente. Di conseguenza, le confessioni religiose sono dovunque presenti e liberamente intervengono nella vita sociale, avendo come scopo preminente la salvezza delle anime.

Gli edifici del culto, luoghi utilizzati dalle religioni specialmente per i riti sacri, per la loro intrinseca dimensione collettiva possono favorire, come i tutte le pandemie, il contagio e per questo l'accesso deve essere regolamentato (o anche interdetto) come ogni altro luogo, in cui si può creare assembramento. Per questo, specie nella fase più acuta e iniziale della pandemia, gli edifici del culto sono stati chiusi e successivamente l'accesso è stato rigorosamente regolato anche per il tramite di apposito accordo tra lo Stato e le Chiese. Tuttavia, come è stato evidenziato, le misure prese per fronteggiare il Covid-19 hanno causato una serie di restrizioni dei diritti costituzionali di libertà, non ultimo il diritto di libertà religiosa.

Le limitazioni imposte sono di natura indiretta, conseguenza necessaria di misure volte a limitare la libera circolazione e le riunioni, e di natura diretta. È stata la prima volta, dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, che l'esigenza di tutela del bene giuridico "salute" ha comportato una limitazione tanto ampia anche dei diritti di libertà così centrali nell'impianto della nostra Carta fondamentale e così deboli nella loro pratica realizzazione¹⁵. Il diritto

¹⁵ «La nozione di salute è di carattere polisemico e storico ed è, pertanto, oggetto di differenti interpretazioni, che si differenziano in relazione alle culture, agli ordinamenti degli Stati, ai momenti storici, al variare delle finalità politiche. La nozione, pertanto, è stata sottoposta a un processo di cambiamento, che ha influenzato anche il contenuto e, dunque, il concetto di salute si è trasformato da "bene" individuale (necessità del singolo di essere curato) a "bene" collettivo (interesse della comunità ad avere individui sani), con un relativo adattamento dell'atteggiamento delle Istituzioni verso la questione sanitaria. Parallelamente anche il ruolo dello Stato è cambiato, passando da un ruolo

alla salute rappresenta certamente uno dei diritti fondamentali della persona poiché è strettamente collegato alla sua dignità e deve essere tutelato e garantito attraverso i pubblici poteri; contestualmente, è strettamente collegato alla sua dimensione fisica¹⁶. In ogni caso oggi si manifesta con maggior vigore il conflitto tra diritti fondamentali e, nel caso specifico, tra diritto alla salute e diritti di libertà e di libertà religiosa. Come risolvere la questione della azione dello Stato sociale che deve garantire a tutti l'accesso ai diritti fondamentali, mettendo tutti nelle condizioni di poterne usufruire in eguale misura e tutelando i soggetti "deboli e marginali" (si pensi ai minori, gli emarginati...). La situazione pandemica oltre ad aver messo in evidenza il conflitto tra diritti umani impone anche la individuazione di un principio di *equitas* idoneo a realizzare un bilanciamento tra diritti fondamentali a beneficio della promozione effettiva dell'uomo e nella piena applicazione del principio di solidarietà¹⁷.

4. Il bilanciamento dei diritti fondamentali

Ritenere in concreto prevalente e assoluta la tutela del diritto alla salute ha compresso notevolmente la tutela di altri diritti, come quello di libertà religiosa. Lapidaria la lettera del DPCM dell'8 marzo 2020 (estesa a tutto il territorio nazionale il giorno seguente) che ha sospeso tutti gli "eventi in luogo pubblico o privato", "compresi quelli di carattere ludico, sportivo, *religioso* e fieristico", "anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico" (art. 1, lett. g) e ha condizionato l'apertura (*rectius*, rivedere l'ingresso, come preciserà l'art. 1, lett. h, Decreto legge n. 19 del 25 marzo) dei luoghi di culto "all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro" ribadendo, tuttavia, ancora una volta, la sospensione delle "cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri" (art. 1, lett. i)¹⁸.

meramente assistenzialistico a gestore esclusivo della sanità, con precisi doveri di intervento» vedasi GAETANO DAMMACCO, *Diritto alla salute e tutela della persona umana*, in AA.VV., *Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego człowieka i prawa humanitarnego*, 2010, p. 245.

¹⁶ Vedasi al riguardo, ANTONIO IANNUZZI, *Leggi "science driven" e CoViD-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato di emergenza sanitaria*, in *Bio diritto Special Issue*, 1/2020, p. 119 ss.; DONATELLA MORANA *Sulla fundamentalità perduta (e forse ritrovata) del diritto e dell'interesse della collettività alla salute: metamorfosi di una garanzia costituzionale, dal caso ILVA ai tempi della pandemia*, in *Consulta online*, 2020, p. 1 ss;

¹⁷ Cfr. GAETANO DAMMACCO, *Diritto alla salute...*, cit., p. 246 ss.

¹⁸ «Sotto quest'aspetto l'emergenza del Covid-19 ha per vero impresso nuova forza a una tendenza

Nonostante talune titubanze che rivelavano la difficoltà a prendere la giusta misura delle nuove limitazioni (ad es. la “prossimità” al Paese espressa “nell’apertura delle chiese” del comunicato CEI del 10 marzo si trasformava due giorni dopo in una scelta di “responsabilità” nel “chiudere le chiese”), le confessioni religiose si sono adeguate alle disposizioni statali riconducendo queste ultime ad una clausola di salvaguardia di necessità ed urgenza conosciuta anche dai diritti religiosi. Interrogarsi anche sui contenuti estetici ed esteriori della religione non è un’operazione nuova, ma nei giorni dell’emergenza Coronavirus assume un senso diverso. La necessità di “associarsi” è una esigenza dei fedeli e ciò ha comportato la nascita quasi esplosiva di numerose iniziative on line, la crescita di una “religione on line” (con messe, videocatechesi, uso dei social media, messaggi di vescovi, parroci e laici mediante il web, dirette social Facebook, Instagram, messaggi istantanei, WhatsApp, Telegram o utilizzando una delle tante piattaforme di videoconferenza a disposizione), esperienza che richiede ben altro spazio di analisi. A queste esperienze pastorali, strutturate e vissute online, si aggiunge la condivisione, sempre tramite web, di celebrazioni improvvisate sui terrazzi delle canoniche o di preghiere recitate dal ministro di culto che gira per le strade cittadine¹⁹. Al di là delle ragioni che muovono scelte di questo tipo (la principale è certamente la necessità di essere presenti spiritualmente), una delle questioni che merita un approfondimento riguarda il valore dei riti e soprattutto di quello principale, cioè la messa.

Proprio l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana ha diffuso di recente il documento “Celebrare la messa in Tv o in streaming”, un *vademecum* rivolto a tutti quei sacerdoti, religiosi e religiose e diaconi che si stanno cimentando nelle celebrazioni in rete. I sug-

da qualche tempo presente nei sistemi democratici contemporanei: per cui in situazioni ‘normali’ la sicurezza dialoga costantemente con le libertà fondamentali; di fronte agli stati di emergenza la dimensione dialogica segna invece il passo a favore di quella concorrenziale. Di più, in questi momenti la sicurezza collettiva tende a confondersi con quella soggettiva arrivando talvolta a incoraggiare la tutela della (in)sicurezza percepita: quella sempre meno basata sui dati reali e concreti e sempre più appiattita sulle ‘verità’ partorite e diffuse attraverso un ibrido utilizzo dei vecchi e nuovi mezzi di comunicazione di massa». Così FRANCESCO ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 19/2020, p. 3.

¹⁹ O persino funerali organizzati sulla piattaforma Zoom con tanto di annuncio sul manifesto funebre. È successo in provincia di Lecce dove una famiglia di Testimoni di Geova ha organizzato il funerale del proprio familiare defunto, ricorrendo ai moderni mezzi tecnologici per evitare il tradizionale rito della stretta di mano e degli abbracci in un momento ancora estremamente delicato. A causa del periodo di questa pandemia, si legge sul manifesto, i familiari hanno voluto precisare che non accettavano visite a casa da parte di nessuno, neanche da parte degli stessi parenti stretti. Il funerale è stato svolto tramite la piattaforma Zoom, con le istruzioni per partecipare, l’indicazione dell’Id e della password, tutto regolarmente riportato sul manifesto funebre.

gerimenti della nota Cei sono una guida importante per gestire tecnicamente questo momento, definito “tsunami spirituale”, che ha travolto gli account social di tanti fedeli, ormai orfani delle celebrazioni in presenza²⁰.

Questa nuova manifestazione dell’esercizio della libertà religiosa pone numerosi problemi, che riguardano anche il sistema delle garanzie da riservare ai diritti fondamentali della persona umana e, inoltre, costituisce un elemento innovativo nella logica del bilanciamento tra diritti fondamentali.

Il bilanciamento, come ponderata «tecnica argomentativa il cui uso si rende necessario allorché la questione da decidere non sia o non sembri direttamente regolata da una norma giuridica univoca e precisa»²¹, non ha solo un valore astratto, concernente la dinamica e il contenuto dei principi, ma assume la sua storica importanza per la necessità di risolvere le situazioni concrete nelle quali confliggono persone e interessi che fanno capo a realtà percepite nella loro imprescindibilità rispetto alle attese esistenziali. Pertanto, il tema del contemperamento attraverso il bilanciamento, anche sotto il profilo della giurisprudenza, cioè dell’intervento del giudice, il quale sarà chiamato a «scegliere quale norma o interesse ritenere “più” rilevante nel caso concreto, e quindi prevalente rispetto agli altri o anche, se possibile, cercare un contemperamento (un bilanciamento appunto) tra le norme o interessi in conflitto»²².

Si tratta di una strada che bisognerà praticare e analizzare, anche perché presenta nella novità di situazioni dettate per l’appunto dalla situazione di emergenza, che tocca non solo la fisicità delle persone, ma la loro stessa dignità esistenziale.

Una dimensione religiosa in Rete, oltre a fare opportuna attenzione ai particolari tecnico-formali, deve proiettarsi nella prospettiva di una pastorale “nella” comunicazione tecnologica (mediata), che metta al centro la bellezza del dato di fede e riesca a incarnarla nel contesto contemporaneo, caratterizzato appunto dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell’interattività.

In questa prospettiva e nei confronti della autonomia delle religioni, la decretazione d’urgenza dovuta al Covid-19, giustificata dalla imprevedibile rilevanza dell’evento, risponde a un modo di attuare la laicità e l’autonomia

²⁰ Le tre parti di cui si compone (“indicazioni pratiche”, “attenzioni di regia”, “glossario social”) hanno un doppio merito: quello di indicare precise metodologie di lavoro e quello di stimolare alla formazione in questo ambito, sperando che venga utilizzato come incentivo a conoscere ed interpretare i codici identitari della cultura digitale. gli pone alle autorità ecclesiastiche problemi circa la nuova evangelizzazione.

²¹ GIORGIO PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica & Politica*, 1/2006, p. 2.

²² *Ibidem*.

dello Stato²³.

Da questo punto di vista, la nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti, del 27 marzo 2020, offre un'opportuna interpretazione autentica dei DPCM presidenziali, che poi si sono succeduti nel corso del tempo, chiarendo, ad esempio, come le “«celebrazioni (...) non sono in sé vietate, ma possono continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare raggruppamenti che potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio»²⁴.

La *ratio* degli interventi governativi, il loro oggetto diretto, ribadito nella medesima nota –non è la limitazione delle libertà (tra cui il diritto di libertà religiosa) ma “esclusivamente” la “tutela della salute pubblica”, minacciata non dalla esperienza religiosa in sé ma da una delle più tipiche modalità (quella collettiva) in cui essa può prendere forma. Volendosi evitare gli assembramenti, non deve sorprendere che le chiese siano state associate ad altri luoghi di pubblica riunione.

Tuttavia, mentre i fruitori di altre attività (pub, sale da ballo, sale da gioco, ecc.) devono rinunciare ad “ogni attività” (art. 1, lett. g, DPCM dell'8 marzo), medesimo DPCM a tutela della libertà religiosa riserva un punto (lett. i), che dispone per le chiese la possibilità di consentire l'accesso individuale ai fedeli, pur proibendo le pubbliche celebrazioni.

Per arrivare al DPCM del 17 maggio 2020 in cui, dopo aver elencato all'art.1 quali sono le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, al punto n) dispone che «l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, te-

²³ È stato detto che «Il virus colpisce senza distinzioni, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza, senza discriminazioni. Le misure governative rincorrono il virus nella stessa direzione: corrono per fermare il movimento, la circolazione e la riunione, in qualunque modo motivata.

I decreti non chiudono le chiese, ma sospendono solamente le cerimonie “civili e religiose”, intese letteralmente come tutte quelle manifestazioni (sacre o profane) che si svolgono secondo un proprio programma o secondo un rito prestabilito e che prevede la partecipazione di un pubblico». ALESSANDRO FERRARI, *Covid-19 e libertà religiosa*, in www.settimananews.it, 2020, p. 3.

²⁴ Viene evidenziato nella nota del Dipartimento come «salvo eventuale autonoma diversa decisione dell'autorità ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese. È evidente quindi che l'apertura delle chiese non può precludere alla preghiera dei fedeli, purché evidentemente con modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da eventuali contagi: l'accesso, conformemente alla normativa vigente, deve essere consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone. Al riguardo, sulla base del parere appositamente richiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione, è necessario che l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da “comprovate esigenze lavorative”, ovvero per “situazioni di necessità” e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi».

nendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro»; invece, all'Allegato 1 vengono stabilite una serie di misure necessarie da rispettare in linea con la normativa sanitaria e le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica²⁵.

Certo si tratta di un'apertura sofferta, limitante, perché le condizioni per poterne giovare tendono ad escludere in radice ogni riunione, limitando la comunione materiale.

Gli articoli della Costituzione italiana su cui poggia questa decisione sono il 32 (tutela della salute) e il 19 (tutela della libertà religiosa). In effetti, sono sospese le forme assembleari dei riti di tutte le confessioni religiose e ciò appartiene all'ordine proprio dello Stato, al quale spetta il bilanciamento dei beni costituzionali, come la salute e il sentimento religioso.

L'applicazione di questi principi non avviene mai in maniera automatica all'interno di ogni contesto sociale; difatti, si compongono in maniera diversificata fra di loro, creando, alcune volte, situazioni che possono apparire conflittuali e contraddittorie. Il diritto alla salute si interfaccia, si integra, entra in contatto con il diritto alla vita, il diritto alla *privacy*, il diritto ad essere adeguatamente informati,

Il problema del garantismo ovvero di tutte le garanzie offerte dalla presenza dello Stato quando è coinvolto nell'applicazione della tutela della salute, deve essere considerato nella prospettiva di un obbligo corrispondente alla tutela di un diritto fondamentale della persona umana.

I principi fondamentali che sono alla base della nostra Carta costituzionale tra cui il diritto di uguaglianza (l'art. 3), il diritto allo studio (art. 34), il diritto alla salute (art. 32), il diritto all'impresa (art. 41), sono stati intaccati nella loro globalità? Nei vari DPCM si è riuscito a mantenere un bilanciamento dei diritti fondamentali che nella nostra Costituzione rivestono una posizione paritaria?

Sicuramente costituiscono diritti fondamentali del cittadino che devono essere protetti anche attraverso una forma d'ingerenza dello Stato nell'esercizio e nel nome di un diritto fondamentale quale quello della salute. Questa intromissione comporta delle restrizioni o eccessi di potere, non può non essere valutata con favore in quanto risulta preordinata alla migliore realizzazione e tutela del diritto alla salute.

L'esigenza di proteggere un diritto fondamentale, quale quello della salute,

²⁵ L'Allegato 1 si divide in tre sezioni: "Accesso ai luoghi di culto in occasione di "celebrazioni liturgiche", "Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti", "Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche", "Adeguate comunicazione", "Altri suggerimenti".

rende possibile l'intromissione dello Stato in un campo di esclusiva pertinenza dell'espressione della personalità dei cittadini?

La salute dell'uomo comprende non solo la sua dimensione individuale, ma anche quella relazionale e sociale? Collocare la persona in senso ampio in un determinato contesto ambientale induce a dover considerare la protezione della salute anch'esso in senso ampio, sempre garantito e protetto dall'art. 32 della Cost²⁶.

Il virus mette alla prova sia gli ordini degli Stati che quelli delle Chiese e delle religioni, nonché il loro reciproco rapporto, spingendo a rivedere modelli di organizzazione e di sviluppo consolidati²⁷.

²⁶ Contestualizzando, possiamo affermare che è minacciata la salute di tutti i cittadini, cattolici e non cattolici, così, allo stesso tempo, esce limitata il diritto di libertà religiosa di tutti, cattolici e non. «Del resto, in relazione ad una dimensione tanto essenziale del diritto di libertà religiosa, il Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, così come anche le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, non possono aggiungere nulla a quanto la Costituzione già garantisce.». ALESSANDRO FERRARI, *op. cit.*, p. 6.

²⁷ Il 12 marzo 2020 la Presidenza della CEI ha aderito, con senso di responsabilità, alla decisione di interruzione delle celebrazioni liturgiche nelle chiese per impedire gli assembramenti; questo suo atteggiamento è stato visto come una presa d'atto di decisioni, in questo senso unilaterali, notificate dal Presidente del Consiglio il mercoledì precedente. Si può affermare che si sia verificato una sorta di *vulnus* dello spirito del Concordato, perché la parte cattolica ha realizzato una forma di una cooperazione passiva, rinunciando all'Accordo del 1984. Forse l'urgenza del momento e la necessità di adottare con immediatezza provvedimenti quanto mai necessari non ha consentito di "ragionare" nello spirito dell'Accordo; non v'è dubbio che sarebbe stato più opportuno attivare un tavolo di trattativa non per decidere se chiudere oppure no le chiese al pubblico, ma per individuare i problemi che ne derivavano.